

N. 02936/2014REG.PROV.COLL.

N. 06030/2013 REG.RIC.

N. 06033/2013 REG.RIC.

N. 06037/2013 REG.RIC.

N. 06040/2013 REG.RIC.

N. 06120/2013 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6030 del 2013, proposto da:  
Autorità per l'energia elettrica e il gas, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

***contro***

Fw Power s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Ragazzo e Roberto Gerosa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Aniene, 14;

***nei confronti di***

Gestore dei Servizi Energetici - Gse s.p.a., Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona dei legali rappresentanti;

sul ricorso numero di registro generale 6033 del 2013, proposto da: Autorità per l'energia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

***contro***

Associazione Nazionale Energia del Vento (Anev), Fw Power s.p.a., Lucky Wind Spa, Ser - Società Energie Rinnovabili s.p.a., Alerion Clean Power s.p.a., Daunia Candela s.r.l., Ivpc Power 6 s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Gerosa e Massimo Ragazzo, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via Aniene, 14; Acciona Eolica Cesa Italia s.p.a., Ser 1 s.p.a., rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Ragazzo e Roberto Gerosa, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Aniene, 14; Tre-Tozzi Renewable Energy s.p.a., Fri-El s.p.a., Hideal Italia s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti;

***nei confronti di***

Gestore dei Servizi Energetici - Gse s.p.a., Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona dei legali rappresentanti;

sul ricorso numero di registro generale 6037 del 2013, proposto da: Autorità per l'energia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

***contro***

Fri-El Anzi s.r.l., Andromeda Wind s.r.l., Fri-El Guardionara s.r.l., Vrg Wind 040 s.r.l., Vrg Wind 129 s.r.l., Parco Eolico Mineo s.r.l., Vrg Wind 030 Srl, Vrg Wind 060 s.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Orlando e Germana Cassar, con domicilio eletto presso lo studio legale dell'avvocato Macchi Di Cellere Gangemi. in Roma, via Giuseppe Cuboni, 12;

***nei confronti di***

Gestore dei Servizi Energetici - Gse s.p.a., Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona dei legali rappresentanti;

sul ricorso numero di registro generale 6040 del 2013, proposto da:  
Autorità per l'energia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

***contro***

Aper - Associazione Produttori Energia Da Fonti Rinnovabili, Idroelettrica Lombarda s.r.l., Asja Ambiente Itali s.p.a., Eusebio Energia s.p.a., Erg Renew s.p.a., Secab Soc. Coop., Solar Ventures s.r.l., Nuove Iniziative Energetiche Nie s.r.l., Rtr Capital s.r.l., Società Agricola Raggio di Puglia s.r.l., Aes Sole Italia s.r.l., Server Mera s.r.l., Wpd Italia Srl, Energie s.p.a., Juwi Energie Rinnovabili s.r.l., Fideco Ambiente I, Fideco Ambiente II, Fideco Ambiente III, Fideco Ambiente IV, Solar Invest I, Solar Invest II, Andromeda Pv s.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Cardi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Bruno Buozzi, 51; Assosolare, Consorzio di Bonifica Aso Tenna Tronto, Enerventi s.p.a., Olivatt s.r.l., Ip Maestrale 4 s.r.l., Inam Ambiente s.r.l, Qohelet Solar Italia s.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 6120 del 2013, proposto da:  
Autorità per l'energia elettrica e il gas, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

***contro***

Fri-El Anzi s.r.l., Andromeda Wind Srl, Fri-El Guardionara s.r.l., Vrg Wind 040 s.r.l., Vrg Wind 129 s.r.l., Parco Eolico Mineo s.r.l., Vrg Wind 030 s.r.l., Vrg Wind 060 s.r.l., rappresentati e difesi dagli avvocati Germana Cassar e Salvatore Orlando, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Bruno Gangemi in Roma, via Cuboni,12;

***nei confronti di***

Gestore dei Servizi Energetici - Gse s.p.a., Terna - Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona dei legali rappresentanti;

***per la riforma***

quanto al ricorso n. 6030 del 2013:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, Sezione III, n. 1830 del 2013;

quanto al ricorso n. 6033 del 2013:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, Sezione III, n. 1615 del 2013;

quanto ai ricorsi n. 6037 e n. 6120 del 2013:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, Sezione III, n. 1614 del 2013;

quanto al ricorso n. 6040 del 2013:

sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Milano, Sezione III, n. 1613 del 2013.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2014 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Meloncelli e gli avvocati Cassar, e Cardi.

**FATTO**

1.– Le società indicate in epigrafe, in qualità di imprese operanti nel settore eolico, hanno impugnato, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con quattro autonomi ricorsi (numeri 2569, 2570, 2584 e 2586) la delibera 5 luglio 2012, n. 281, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (d'ora innanzi solo Autorità) relativa alla

revisione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per le unità di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili non programmabili.

Le predette società hanno dedotto l'illegittimità della predetta delibera in quanto (si riporta in sintesi): *i*) si farebbero gravare sulle fonti di energia non programmabili costi che la legge non contempla; *ii*) gli impianti da fonti rinnovabili non programmabili verrebbero equiparati alla generalità degli impianti; *iii*) si imporrebbe un prelievo di natura patrimoniale e si violerebbe il principio di ragionevolezza e affidamento; *iiii*) sarebbero state introdotte delle vere e proprie penalizzazioni; *v*) ogni fonte implicherebbe modalità e limiti di previsione degli oneri diversi.

Con ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata, per vizi derivati, nel ricorso n. 2584 del 2012, la delibera dell'Autorità 22 novembre 2012, n. 493.

Nei ricorsi n. 2584 e 2586 del 2012 è stata impugnata anche la delibera dell'Autorità 22 novembre 2012, n. 493, relativa alla approvazione delle modalità per l'attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento e dei corrispettivi a costi amministrativi da attribuire ai produttori in regime di ritiro dedicato e di tariffa fissa omnicomprensiva. In particolare, si assume l'illegittimità di tale delibera in quanto porrebbe a carico delle imprese i costi di sbilanciamento anche nel caso in cui le previsioni relative all'energia elettrica immessa nella rete vengono effettuate autonomamente dal Gestore dei servizi energetici – GSE.

2.– Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, con sentenze 24 giugno 2013, numeri 1613 (relativa al ricorso n. 2584), 1614 (relativa al ricorso n. 2586), 1615 (relativa al ricorso n. 2570) e con sentenza 12 luglio 2013, n. 1830 (relativa al ricorso n. 2569), con motivazioni sostanzialmente analoghe, ha accolto il solo motivo con cui le ricorrenti hanno fatto valere la violazione del principio di non discriminazione.

In particolare, si è affermato che «è illegittimo un sistema che equipari le fonti energetiche non programmabili a quelle programmabili nella determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento, in quanto si tratta di fonti che non si trovano nelle stesse condizioni di fatto nel prevedere lo sbilanciamento da esse prodotto». Si è aggiunto che la previsione imposta sarebbe difficilmente praticabile per tale tipo di fonte «rendendo

così quasi impossibile (...) evitare il pagamento dei costi di sbilanciamento», che diventano così una imposizione al tipo di fonte piuttosto che un rimedio finalizzato a «colpire comportamenti non collaborativi dei produttori». Tale affermazione sarebbe confermata dalle rilevazioni dello stesso GSE, prodotte agli atti, che dimostrerebbero che «gli impianti eolici (...) non possono partecipare ad un mercato fondato sulla rilevazione oraria se non con un altissimo grado di errore, pari all'80% della previsione».

Né, si rileva, gli effetti discriminatori sarebbero esclusi in ragione della previsione, per il periodo transitorio, di franchigie, non essendo esse «legate al tipo di fonte ed alla sua prevedibilità».

Gli altri motivi sono stati dichiarati non fondati. In particolare, è stata ritenuta non meritevole di accoglimento la censura con la quale le ricorrenti hanno fatto valere l'illegittimità in sé del sistema di imputazione dei costi anche alle unità di produzione di fonte eolica, in quanto «è esperienza comune che tali fonti hanno un certo grado di prevedibilità».

Nella sola sentenza n. 1613 del 2013, gli altri motivi non sono stati esaminati e dichiarati assorbiti.

3.– L'Autorità ha proposto appello avverso le predette sentenze, con ricorsi recanti i numeri 6037 e 6120 (relativi alla medesima sentenza n. 1614 del 2013), 6030 (relativo alla sentenza n. 1830 del 2013), 6033 (relativo alla sentenza n. 1615) e 6040 (relativo alla sentenza n. 1613) del 2013.

In particolare, l'Autorità ha ricostruito il quadro normativo rilevante e ha sottolineato come la *ratio* di tali delibere sia stata quella di evitare che i costi di sbilanciamento continuino a grave sulla collettività.

Premesso ciò, in primo luogo, si evidenzia l'esistenza di una contraddizione nelle sentenze nella parte in cui, da un lato, hanno ritenuto non fondato il motivo di ricorso con il quale le ricorrenti hanno sostenuto la non prevedibilità, per definizione, dell'energia immessa in rete, dall'altro, hanno affermato la natura discriminatoria del contenuto delle delibere.

In secondo luogo, si afferma che «è sempre possibile prevedere con un certo grado di precisione, la quantità di energia elettrica che un impianto eolico o fotovoltaico sarà in grado di produrre sulla base delle previsioni meteorologiche e, di conseguenza, prevedere la quantità di energia elettrica che sarà immessa nel sistema».

In terzo luogo, si sottolinea come il Tar avrebbe errato nel desumere argomentazioni a favore dell'accoglimento del motivo di ricorso dai dati tratti da relazioni del GSE, in quanto si tratterebbe di dati storici riferiti ad un periodo in cui non vi era alcuno strumento finalizzato ad allocare agli utenti del dispacciamento gli oneri indotti sul sistema elettrico dai propri sbilanciamenti.

Infine, si rileva come, contrariamente a quanto affermato dal Tar, non sarebbe stato violato il trattamento di favore riservato alle fonti rinnovabili, in quanto la riforma si è occupata esclusivamente dei corrispettivi di dispacciamento. Inoltre, «le franchigie non possono che essere indifferenziate per fonte, in quanto la disciplina di dispacciamento non fa differenziazioni tra fonti per l'imputazione dei corrispettivi del bilanciamento».

3.1.– Si sono costituite in giudizio le società intimato, chiedendo il rigetto dell'appello e riproponendo, nel solo caso di accoglimento dell'appello, i motivi contenuti nei ricorsi di primo grado.

4.– Il Consiglio di Stato, con ordinanze 11 settembre 2013, n. 3565 (ric. n. 6030 del 2013), 3566 (ric. n. 6033 del 2013), 3567 (ricorsi n. 6037 e n. 6120 del 2013), 3568 (ric. n. 6040 del 2013), ha rigettato le domande di sospensione degli effetti delle sentenze impugnate, con la conseguenza che sono rimaste sospese le delibere dell'Autorità nella parte in cui «equiparano le fonti energetiche rinnovabili alle altre fonti», lasciando ferme soltanto le prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza del sistema.

4.1.– L'Autorità, con delibera 17 ottobre 2013, n. 462, al fine di dare attuazione alle predette ordinanze, ha disposto che rimangono ferme le previsioni contenute nella delibera necessarie ad assicurare la sicurezza del sistema e ha stabilito che Terna s.p.a. provveda a corrispondere alle società i conguagli per le somme non dovute a partire dal

1° ottobre 2013, dovendosi, per la sistemazione definitiva dei rapporti economici, attendere la sentenza definitiva di questo Consiglio.

4.2.– Le società hanno proposto ricorso volto ad ottenere l'esecuzione delle ordinanze cautelari.

Il Consiglio di stato, con ordinanze 11 dicembre 2013, n. 5932, 5933 e 5975, ha rigettato, all'esito di una complessiva valutazione degli interessi in comparazione, i ricorsi proposti.

5.– La causa è stata decisa all'esito dell'udienza pubblica dell'11 marzo 2014

## DIRITTO

1.– Le questioni poste con gli atti di appello, indicati in epigrafe, hanno ad oggetto la legittimità delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (d'ora innanzi solo Autorità) relative alla revisione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili.

L'Autorità appellante ha impugnato le sentenze, indicate in epigrafe, con le quali il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha annullato tali delibere in ragione della illegittima equiparazione che esse hanno determinato tra fonti energetiche non programmabili e programmabili.

2.– La connessione oggettiva e, parzialmente, soggettiva giustifica la riunione degli atti di appello affinché gli stessi siano decisi con un'unica sentenza.

2.– Gli appelli non sono fondati.

3.– La risoluzione delle questioni all'esame del Collegio impone di riportare il contenuto essenziale della normativa e delle delibere dell'Autorità rilevanti.

4.– Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) prevede che:

- le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nel decreto stesso (art. 1, primo comma, primo inciso);



- le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale (art. 1, primo comma, secondo inciso);
- il dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari (art. 2, comma 10);
- il gestore della rete di trasmissione nazionale esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale (art. 3, comma 1);
- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento (art. 3, comma 3).

I principi da ultimo indicati hanno anche rilevanza europea e sono stati recepiti nella direttiva 13 luglio 2009, n. 72 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE). In particolare, l'art. 15, par. 7, di tale direttiva dispone che «le regole di bilanciamento della rete elettrica adottate dai gestori del sistema di trasmissione, comprese le regole per addebitare agli utenti della loro rete lo sbilanciamento energetico, sono obiettive, trasparenti e non discriminatorie».

4.1.– L'art. 2, comma 1, lettere a), b) c) e d) del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) prevede che si intendono:

- a) per fonti energetici rinnovabili quelli non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);
- b) per impianti alimentati da fonti rinnovabili programmabili quelli alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad

acqua fluente, nonché dagli impianti ibridi (che utilizzano sia fonti non rinnovabili sia fonti rinnovabili);

c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili quelli non rientranti nelle categorie indicate *sub b*).

5.— Le delibere dell’Autorità, che hanno dato attuazione alla normativa riportata, hanno elaborato, nel corso degli anni, un sistema di dispacciamento di cui vengono riportati di seguito gli elementi essenziali che stanno a base del suo funzionamento.

Le offerte di acquisto e vendita di energia elettrica avvengono mediante negoziazioni che si svolgono nel giorno precedente quello di effettiva immissione nella rete dell’energia elettrica (cosiddetto mercato del giorno prima).

Le predette offerte, sempre in data antecedente al giorno di effettiva immissione, possono essere oggetto di revisione (cosiddetto mercato infragiornaliero).

La domanda di energia da parte degli utenti e l’offerta di energia da parte dei produttori devono trovarsi, per assicurare la sicurezza della rete e in ragione dell’impossibilità che l’energia elettrica possa essere immagazzinata, in costante equilibrio.

Il servizio pubblico di dispacciamento, gestito da Terna s.p.a., persegue la finalità di assicurare tale equilibrio.

Terna stipula con i singoli produttori contratti di dispacciamento e assegna a ciascuna unità di produzione un punto di dispacciamento in relazione al quale l’utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l’obbligo di immettere energia elettrica nella rete.

La rete rilevante è suddivisa in un numero limitato di zone per periodi di durata non inferiori a tre anni.

Una volta chiusi i mercati sopra indicati, si apre il cosiddetto mercato del servizio di dispacciamento nell’ambito del quale Terna acquisisce la disponibilità dei produttori abilitati a variare le immissioni e i prelievi di energia al fine di correggere le posizioni fisiche e garantire le condizioni di sicurezza di funzionamento del sistema elettrico.

Il giorno dell'immissione dell'energia della rete può, infatti, accadere che vi sia uno "scarto" tra le previsioni di produzioni inviate dai produttori il giorno precedente e l'energia effettivamente erogata e immessa fisicamente nella rete.

Questa differenza identifica il cosiddetto sbilanciamento, i cui costi, in virtù degli obblighi assunti con il contratto di sbilanciamento, sono posti a carico dei responsabili dello sbilanciamento stesso. Più precisamente, se in una determinata zona si verifica una produzione di energia superiore a quella prevista l'operatore che ha errato nelle previsioni di immissioni sarà obbligato a sostenere i relativi costi al fine di assicurare l'equilibrio di rete. Se, però, nella zona rilevante si registra una carenza di energia l'operatore economico che ha immesso in rete più energia del previsto potrà ottenere un beneficio dallo sbilanciamento.

I costi di sbilanciamento causati dalle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, sino al 2012, venivano socializzati, incidendo sulla categoria dei consumatori (si veda delibera dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111).

5.1.– La delibera 5 luglio 2012, n. 281, dell'Autorità, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, ha ad oggetto la revisione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili.

Tale delibera ha modificato, in parte, il sistema precedente ponendo i costi dello sbilanciamento in capo alle predette unità di produzione. Lo scopo dichiarato è stato quello, come si afferma nella delibera stessa, di «promuovere una maggiore responsabilizzazione degli utenti del dispacciamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili in relazione alla efficiente previsione dell'energia elettrica immessa in rete e, in particolare, un'equa ripartizione dei costi generati all'interno del sistema elettrico che non possono più ricadere solo sui consumatori di energia elettrica».

Nella suddetta delibera si afferma che è «necessario un periodo ricognitivo, di almeno 6-12 mesi prima della piena applicazione della nuova regolamentazione per il servizio di dispacciamento per le fonti rinnovabili non programmabili».

5.2.– La delibera dell’Autorità 22 novembre 2012, n. 493 ha ad oggetto l’approvazione delle modalità per l’attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento e dei corrispettivi a costi amministrativi da attribuire ai produttori in regime di ritiro dedicato e di tariffa fissa omnicomprensiva.

Il ritiro dedicato, disciplinato dalla delibera 6 novembre 2007, n. 280, dell’Autorità, rappresenta una modalità semplificata di vendita dell’energia elettrica, che consiste nella cessione di tale energia al Gestore dei servizi energetici - GSE che provvede a remunerarla versando un prezzo al produttore. Il GSE, pertanto, ritira l’energia elettrica dai produttori e la rivende nel mercato elettrico.

La predetta delibera n. 493 ha esteso la disciplina dei costi di sbilanciamento anche in questo ambito, stabilendo che è «conferita al GSE piena autonomia nel disciplinare le modalità di trasferimento dei corrispettivi di sbilanciamento ai produttori aderenti al regime di ritiro dedicato».

6.– Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio ritiene che le delibere oggetto di impugnazione – come correttamente ritenuto dal Tar e a prescindere dall’analisi delle relazioni tecniche del GSE – non risultino conformi ai criteri normativi che impongono, in applicazione di principi generali, che il servizio di dispacciamento venga gestito in modo da assicurare parità di condizioni e imparzialità nel trattamento riservato ai diversi operatori.

Le fonti di produzione di energia elettrica non programmabili sono caratterizzate dal fatto che, pur non essendo oggettivamente impossibile la previsione di energia prodotta ed immessa in rete, tale previsione, in ragione della tipologia della fonte e delle variabili che ne condizionano l’operatività, non può raggiungere lo stesso livello di precisione delle fonti programmabili. Del resto, è la stessa definizione legislativa, contenuta nell’art. 2 del d.lgs. n. 387 del 2003, delle fonti in comparazione a segnare la differenza di regime, nell’ambito della regolazione del servizio di dispacciamento, cui le stesse devono essere sottoposte. Non è, infatti, consentito regolare in maniera eguale fattispecie oggettivamente diverse.

Né varrebbe rilevare l'erroneità delle sentenze del Tar in ragione della asserita contraddittorietà della motivazione: il primo giudice, infatti, da un lato, ha ritenuto che le unità di produzione in esame possono sostenere i costi di sbilanciamento; dall'altro, ha affermato che l'imposizione di tali costi deve tenere conto della peculiarità della fonte.

E' bene, infine, aggiungere che la riscontrata discriminazione non può ritenersi superata in ragione della previsione di apposite franchigie, atteso che le stesse, come si afferma negli stessi provvedimenti dell'Autorità, non sono differenziate in ragione della tipologia di fonte.

7.— Quanto sin qui esposto non significa che i costi di sbilanciamento causati da tali unità di produzione debbano, come era previsto nel regime previgente, essere socializzati. Tale meccanismo si presterebbe ad analoghe censure, in quanto realizzerebbe una discriminazione tra operatori a vantaggio, non giustificabile in maniera così netta, di quelli che producono energia programmabile.

La regolazione economica e tecnica dell'Autorità deve, pertanto, esercitarsi in modo da pervenire ad una soluzione che, da un lato, tuteli il mercato nella sua interezza mediante l'imposizione anche alle unità di produzione in esame dei costi di sbilanciamento, dall'altro, introduca meccanismi calibrati sulla specificità della fonte in grado di tenere conto della modalità di produzione dell'energia elettrica e delle conseguenti difficoltà di effettuare una previsione di immissione in rete che raggiunga il medesimo grado di affidabilità che devono garantire le unità di produzione di energia programmabile.

In definitiva, rientra nella valutazione tecnica dell'Autorità il potere di individuare, nel rispetto del principio di parità di trattamento tra gli operatori economici del settore, la modalità di ripartizione dei costi di sbilanciamento che tengono conto della peculiarità della fonte.

8.— Il rigetto dell'appello implica il mancato esame delle censure che le parti appellate hanno proposto, in via subordinata, qualora l'appello fosse stato accolto.

9.— La natura della controversia giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta;

a) riunisce gli appelli proposti, con i ricorsi indicati in epigrafe, ll'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) dichiara non fondati i suddetti appelli;

c) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)